

IRES Disposizioni applicative per la trasparenza fiscale

4 Maggio 2004

Si fa seguito al documento [Trasparenza fiscale per i soci persone fisiche di S.r.l. del 29 marzo 2004](#) per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004 è stato pubblicato il **Decreto 23 aprile 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze** recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi».

Tra i nuovi istituti introdotti dal D.Lgs 344/2003, istitutivo dell'IRES, grande rilevanza assume per le imprese associate quello dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR 917/1986), che affianca l'analogo istituto introdotto per le società di capitali i cui soci sono a loro volta società di capitali (art. 115 del TUIR 917/1986).

L'esercizio dell'opzione consente l'imputazione del reddito imponibile della società partecipata a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.

L'utilizzo del nuovo istituto deve essere quindi opportunamente valutato dalle società a responsabilità limitata, in quanto potrebbe consentire una minore tassazione sul reddito (aliquota IRPEF 23%; 29%; 31%; anziché aliquota IRES pari al 33%), oltretutto l'imputazione ai soci delle perdite fiscali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (in sostanza è l'alternativa al consolidato fiscale previsto per i gruppi societari).

L'art. 14 del Decreto con riferimento alla trasparenza fiscale per le società a ristretta base prioritaria (fattispecie di maggiore rilevanza per le imprese associate) precisa che:

- a) il volume dei ricavi della società partecipata, indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione, non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
- b) la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti, purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20;
- c) se vengono meno le condizioni di cui alle lettere a) e b), l'opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d'imposta successivo e dallo stesso periodo d'imposta;
- d) l'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87 del testo unico (participation exemption), salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.

[4667-Decreto 23 aprile 2004 Ministro Economia e Finanze.pdf](#)[Apri](#)